

Publicato il 22/02/2023

N.01070 2023 REG.PROV.CAU.
N. 07186/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7186 del 2022, proposto da

Chiara Diletta Marini, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Caruso, Francesca Romani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Caruso in Roma, via F. Confalonieri 5;

contro

Azienda Sanitaria Locale Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Confessore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Federico Mainardi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

previa adozione di idonee misure cautelari, anche provvisorie,

= della Deliberazione del Direttore Generale della ASL Roma 1 n. 230 del 10.6.2022, nella parte in cui dispone l'esclusione della ricorrente dal "concorso

pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti nel profilo di dirigente medico – disciplina anatomia patologica, per le esigenze della ASL Roma 1”;

= dell'elenco degli ammessi pubblicato il 26.5.2022 nella sezione concorsi del sito istituzionale della ASL Roma 1;

= occorrendo e in parte qua, del bando di concorso e del suo Allegato A;

= di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, anche se non conosciuto, se e in quanto lesivo per la ricorrente, ivi compresa la nota inviata via e-mail il 27.5.2022 dalla ASL Roma di conferma dell'esclusione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Roma 1;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

La ricorrente ha reagito con ricorso giurisdizionale e contestuale istanza cautelare alla esclusione dal “concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti nel profilo di dirigente medico – disciplina anatomia patologica, per le esigenze della ASL Roma 1”, disposta con Deliberazione del Direttore Generale della ASL Roma 1 n. 230 del 10.6.2022.

Alla camera di consiglio del giorno 18 luglio 2022, la ricorrente ha rinunciato alla sospensiva in quanto la p.a. ha autonomamente ammesso la predetta, con riserva, alla prova scritta e pratica del concorso.

La stessa si è graduata al sedicesimo posto.

La p.a. ha provveduto a chiamare i candidati inseriti nella graduatoria sino al quattordicesimo posto.

Successivamente, la ASL Roma 1 ha comunicato che “l’Azienda non procederà con lo scorrimento della graduatoria in favore della Dott.ssa Marini, né, dunque, all’assunzione, neppure con riserva, della stessa”.

Avverso tale determinazione la ricorrente ha proposto una nuova istanza cautelare. Alla camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 la domanda cautelare è stata trattenuta in decisione.

Osserva il Collegio.

E’ orientamento giurisprudenziale fermo e pacifico che l’ammissione con riserva ad una procedura concorsuale “...debba perdurare e riverberarsi anche nel segmento procedimentale successivo all’espletamento della procedura concorsuale e costituito dalla immissione in ruolo ed altresì nella stessa conseguente fase negoziale della stipula del contratto di lavoro, dovendo pertanto la riserva accompagnare la “carriera” del titolare di essa fino a quando non venga definitivamente sciolta “ (Tar Lazio n. 10703 del 2022).

In altre parole, in disparte all’esito del procedimento giudiziario, la concorrente ammessa con riserva al concorso ha titolo, se utilmente graduata, alla immissione in ruolo, sia pure in modo precario in relazione alla condizione risolutiva ex lege conseguente al rigetto del ricorso.

Pertanto la chiesta misura cautelare deve essere accolta con conseguente sospensione del provvedimento in epigrafe indicato.

Nelle more il Collegio ritiene comunque necessario, al fine di decidere, di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura concorsuale di cui trattasi;

Quanto alle modalità di integrazione del contraddittorio, l’art. 52, comma 2, c.p.a. prevede che il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi

dell'articolo 151 del codice di procedura civile", e secondo quest'ultimo "il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge";

Secondo la giurisprudenza che questo Collegio condivide (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, ord. 12.11.2014 n. 5848; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, ord. 15.04.2015 n. 5565; Id., Sez. III bis, ord. 13.10.2014 n. 4915), l'art. 52, comma 2, cpa, in combinato disposto con l'art. 151 cpc, consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, cpc nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, perché l'evoluzione normativa e tecnologica "permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio, quanto a tale modalità di notificazione, di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea", e che la pubblicazione dei bandi sui siti web istituzionali - prevista dall'art. 19 del decreto legislativo n. 33/2013 al fine di consentire la massima diffusione delle informazioni relative alle procedure concorsuali - può ritenersi espressione di un principio applicabile a tutte le informazioni relative all'iter procedimentale, ivi comprese quelle relative alle impugnative proposte avverso gli atti della procedura;

Stante l'idoneità della pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali a contemperare il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati con il diritto di parte ricorrente a non essere esposto a notevoli esborsi economici, sussistono i presupposti per disporre la notificazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso relativo al presente ricorso sul sito web della resistente nella apposita Sezione prevista dalla legge, con le modalità di seguito esposte;

La pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) che il giudizio è incardinato dinanzi a questo Tribunale, e il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome del ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimare;
- 3) il testo integrale del ricorso e della successiva istanza cautelare;
- 4) l'indicazione dei nomi di tutti controinteressati individuati nei partecipanti alla procedura concorsuale ammessi alle relative prove;
- 5) il testo integrale della presente ordinanza.

Entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la ricorrente dovrà inviare all'Amministrazione indicata, in via telematica, il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e l'elenco dei controinteressati.

Entro 15 giorni dal suddetto invio da parte della ricorrente, l'Amministrazione indicata ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale quanto ricevuto.

L'Amministrazione indicata:

- 1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;
- 2) subito dopo l'avvenuto adempimento, dovrà rilasciare alla ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito, e la parte del sito dove essa è reperibile;
- 3) dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati, con l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

Entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte delle Amministrazioni dell'attestato relativo all'avvenuto adempimento, la ricorrente dovrà depositarlo in giudizio.

Fissa, per il prosieguo, l'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2023.

Spese conseguono alla soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l'effetto sospende la nota del 20.12.2022, con la quale la p.a. ha ritenuto di non dovere provvedere allo scorrimento della graduatoria in favore della ricorrente, ammessa al concorso con riserva.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2023.

Condanna la resistente alle spese di lite della presente fase processuale che, complessivamente liquida in euro 1.000,00 (mille), oltre oneri di legge, se dovuti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Roberto Vitanza, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Vitanza

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO